



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

U.O.R. AREA AMBIENTE E SICUREZZA

**Decreto n. 1982-2008 – Oggetto: regolamento per il servizio di reperibilità**

Prot. n. 41725

Titolo I Classe 3 Fascicolo 6-2008

## **IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

- Considerata la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni e delle apparecchiature, nonché garantire il funzionamento e la continuità degli impianti tecnologici delle Strutture dell'Università, in ogni caso di emergenza che si dovesse verificare al di fuori del normale orario di lavoro;
- Visto il parere favorevole espresso nella seduta di contrattazione decentrata del 08/07/2008;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Ateneo nella seduta del 10/07/2008;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/07/2008;
- Ritenuto di dover procedere

## **DECRETA**

l'emanazione del Regolamento per il servizio di reperibilità, costituito da n.ro 5 pagine, come da testo allegato al presente decreto.

Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Pavia, 10/10/2008

**IL RETTORE**  
F.to Angiolino Stella



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

U.O.R. AREA AMBIENTE E SICUREZZA

**Decreto n. 834/2009 – Oggetto: regolamento per il servizio di reperibilità**

Prot. n. 18311

Titolo I Classe 3 Fascicolo 6-2008

## **IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

- Visto il “Regolamento per il servizio di reperibilità”, emanato con D.R. 1982/2008 del 10/10/2008, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni e delle apparecchiature, nonché garantire il funzionamento e la continuità degli impianti tecnologici delle Strutture dell'Università, in ogni caso di emergenza che si dovesse verificare al di fuori del normale orario di lavoro;
- Rilevata da parte dei Dirigenti dell'Ateneo, riunitisi in data 04/02/2009, la necessità di procedere ad una modifica del comma 2 art. 2 del suddetto regolamento riportante la definizione dei “Coordinatori del Servizio”
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/02/2009 circa la modifica proposta;
- Ritenuto di dover procedere

## **DECRETA**

La modifica del comma 2 art. 2 del Regolamento per il servizio di reperibilità, che, pertanto, entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'albo dell'Università, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 1982/2008 del 10/10/2008.

Pavia, 28/04/2009

**IL RETTORE**  
F.to Angiolino Stella



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

### *Art. 1. Finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Reperibilità (di seguito indicato come Servizio) inteso a salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei beni e delle apparecchiature, nonché garantire il funzionamento e la continuità degli impianti tecnologici delle strutture dell'Università degli Studi di Pavia (Allegato 1), in ogni caso di emergenza che si dovesse verificare al di fuori del normale orario di lavoro (cfr. art. 3).
2. L'applicazione del presente Regolamento prevede l'intervento di personale strutturato autorizzato a prendere decisioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria e altrui incolumità, che possono anche coinvolgere, secondo le esigenze contingenti, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. ditte appaltatrici per la manutenzione, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.).
3. Il Servizio interviene in caso di:
  - a. segnalazione di allarme antintrusione;
  - b. segnalazione di allarme antincendio;
  - c. guasti ad impianti tecnologici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianto di riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, impianti idrici, impianti di sicurezza e videosorveglianza) e a strutture edilizie con pericolo di danno alle strutture o agli impianti stessi;
  - d. danni provocati da eventi meteorologici avversi o da altre cause di forza maggiore.

### *Art. 2. Definizione e compiti dei soggetti interessati*

1. Direttore Amministrativo: istituisce, con apposito provvedimento, il Servizio di Reperibilità e nomina i Coordinatori del Servizio.
2. Coordinatori del Servizio: dirigenti reperibili a turno per interventi su chiamata degli addetti reperibili, in caso di eventi di particolare gravità. Il Coordinatore di turno può nominare uno o più sostituti tra il personale in possesso di adeguati requisiti di autorevolezza e comunque inquadrato nella categoria EP.
3. Area Servizi Tecnici: stipula appositi contratti di pronto intervento e manutenzione con società/ditte specializzate; elabora e mantiene aggiornate le planimetrie delle strutture, recanti le indicazioni utili al pronto intervento (ubicazione dispositivi di emergenza e antincendio, uscite di sicurezza, ecc.); unifica gli accessi ai locali di coordinamento delle emergenze e predispone i sistemi tecnologici per la chiamata automatica degli addetti al servizio reperibili.
4. Area Ambiente e Sicurezza: predispone le procedure di emergenza generali e i piani di emergenza ed evacuazione specifici per le diverse strutture; programma ed organizza i corsi di formazione per gli addetti al Servizio; individua i locali di coordinamento delle emergenze di ciascuna struttura.
5. Addetti al Servizio: personale universitario dipendente dell'Area Servizi Tecnici, dell'Area Ambiente e Sicurezza e dell'Area Servizi Generali, Patrimoniali e Logistici limitatamente al personale con mansioni di custode, od eventualmente di altra struttura, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

## **Art. 3. Modalità di funzionamento del Servizio**

1. Gli addetti al Servizio sono incaricati con il sistema della turnazione.
2. L'articolazione in turni è la seguente: dalle ore 20,00 alle ore 08,00 dei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 20,00 di venerdì alle ore 8,00 del lunedì successivo. In occasione di festività e di chiusura delle strutture, il servizio inizia alle ore 20,00 del giorno precedente la chiusura e termina alle ore 08,00 del giorno di riapertura. Sono previsti nove turni per settimana, di cui quattro tra sabato e domenica e cinque tra lunedì e venerdì; ogni giorno lavorativo infrasettimanale festivo di reperibilità viene considerato doppio turno.
3. Gli addetti al Servizio, che devono raggiungere le strutture dell'Ateneo negli orari di reperibilità, utilizzano mezzi propri.
4. In caso di intervento, gli addetti al Servizio redigono un rapporto da trasmettere il prima possibile al Coordinatore. Tale documento costituisce anche elemento probatorio ai fini della copertura assicurativa per l'utilizzo del mezzo di trasporto personale.
5. Il personale reperibile, chiamato ad intervenire per un tempo documentato di almeno 5 ore in giornata festiva, deve fruire del riposo settimanale entro la settimana successiva. In caso di chiamata notturna di analoga durata, il riposo è fruito nella giornata lavorativa immediatamente successiva.

## **Art. 4. Obblighi del personale reperibile**

1. L'Amministrazione fornisce i mezzi di comunicazione e i dispositivi necessari per lo svolgimento del servizio.
2. Gli addetti al Servizio, durante il periodo di reperibilità, devono mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, essi devono darne immediata segnalazione al proprio responsabile di struttura, che provvede tempestivamente alla sostituzione ed alla segnalazione al Coordinatore.
3. In caso di chiamata, l'addetto deve essere in grado di raggiungere la sede dove si è verificato l'evento, nel minor tempo possibile e comunque non oltre il tempo medio di percorrenza dal luogo di abitazione. Qualora l'addetto, una volta chiamato, non intervenga entro tale limite temporale e risulti non riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l'interessato decade dal beneficio economico per l'intera settimana, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi, nonché le responsabilità civili e penali.
4. L'addetto, in caso venga richiamato in servizio per una segnalazione di emergenza, deve valutare l'evento e, qualora lo ritenga necessario, deve attivare le idonee procedure di intervento, specifiche per il servizio per il quale è chiamato ad intervenire, ovvero far intervenire le imprese di pronto intervento reperibili.
5. I compiti degli addetti al Servizio sono quelli assegnati agli addetti all'emergenza nell'ambito del Piano di emergenza ed evacuazione dell'Università degli Studi di Pavia.
6. In caso di eventi di particolare gravità, dovrà essere tempestivamente allertato anche il Coordinatore di turno.

## **Art. 5. Interventi su chiamata nei luoghi a rischio specifico**

1. Gli addetti al Servizio non possono accedere ai laboratori ed ai locali a rischio specifico (chimici, biologici, fisico-ingegneristici, radiogeni).
2. In caso di intervento in locali a rischio specifico, gli addetti al Servizio devono allertare, se possibile, il Responsabile di laboratorio ovvero il Responsabile della struttura interessati e contestualmente richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

3. Gli interventi nelle strutture universitarie sono effettuati coerentemente con quanto previsto dai singoli piani di emergenza.

## ***Art. 6. Compensi***

1. Agli addetti che svolgono il Servizio al di fuori del proprio orario di lavoro è corrisposta un'indennità per ogni turno, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata. La liquidazione di quanto spettante è effettuata a seguito di certificazione di prestata attività da parte del Responsabile di Struttura.
2. Qualora la reperibilità si traduca in un intervento effettivo sul posto di lavoro da parte dell'addetto al Servizio, è corrisposto al medesimo un compenso lordo, per ogni ora di servizio effettivamente prestato, pari al costo orario del lavoro straordinario festivo e/o notturno.
3. I Responsabili di Struttura trasmettono mensilmente il calendario consuntivo dei turni di reperibilità effettuati e degli interventi fatti al Coordinatore, che effettua le opportune verifiche e lo inoltra agli uffici competenti per la liquidazione dei relativi compensi e la definizione degli eventuali riposi.
4. Nell'ambito dell'orario di reperibilità, l'automezzo dell'addetto è assicurato nei modi previsti per l'uso del mezzo proprio del personale in missione.
5. A fronte di possibili temporanee indisponibilità dell'automezzo privato, dovute a fattori oggettivamente riscontrabili, è autorizzato l'utilizzo dell'automezzo in dotazione alle strutture coinvolte nel servizio.

## ***Art. 7. Requisiti e formazione degli addetti al Servizio***

1. I Responsabili di Struttura favoriscono l'aggiornamento professionale dei propri addetti al Servizio ed assicurano l'addestramento necessario ad effettuare in modo idoneo il Servizio di reperibilità, in collaborazione con l'Area Ambiente e Sicurezza e l'Area Servizi Tecnici. In particolare gli addetti al Servizio vengono istruiti ed aggiornati periodicamente sulle strutture edilizie, sugli impianti esistenti di propria competenza e sulle più opportune tipologie di intervento nonché sui rischi specifici eventualmente presenti nelle aree di propria competenza.
2. I requisiti minimi per essere adibiti al servizio sono:
  - a. idoneità psico-fisica all'incarico accertata dal Medico Competente;
  - b. possesso del certificato di idoneità tecnica all'incarico di addetto all'emergenza, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F.;
  - c. frequenza di un corso di formazione specifico per gli interventi al di fuori del normale orario di lavoro con superamento della verifica finale di apprendimento.

## ***Art. 8. Disposizioni finali***

1. Il personale dell'Area Servizi Tecnici e dell'Area Ambiente e Sicurezza, purché adibito a mansioni tecniche, nonché il personale con mansioni di custode, ha il dovere di contribuire al servizio di reperibilità secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui al precedente art. 7 per il personale di cui al comma 1 del presente articolo, i responsabili di struttura possono motivatamente dispensare dal servizio di reperibilità specifiche unità di personale, purché il contributo del personale dell'area al Servizio rimanga complessivamente inalterato.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

3. La turnazione dovrà prevedere una equilibrata distribuzione della reperibilità, tenendo conto anche del numero di persone afferenti a ciascuna struttura.
4. Eventuali esigenze specifiche possono essere gestite direttamente dalle singole strutture, previa comunicazione al Direttore Amministrativo.
5. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento e possono essere modificati indipendentemente, mediante comunicazione alle strutture interessate.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

## *ALLEGATO 1 - ELENCO EDIFICI UNIVERSITARI INTERESSATI*

01	Palazzo Centrale	20	Anatomia Umana
02	Palazzo del Maino	21	Medicina legale
03	Palazzo San Tommaso	22	Patologia Umana ed Ereditaria
04	Palazzo Ex-INPS	23	Istologia
05	Palazzo San Felice	24	Ingegneria
06	Palazzo Botta	25	Matematica
07	Orto Botanico	26	Centro di Calcolo
08	Ex area Ponzio – Via Luino	27	Abitazione custode
09	Chimica Farmaceutica	28	Meccanica Strutturale Idraulica
10	Chimica Generale / Organica	29	Edificio Didattica Cravino
11	Polo didattico di Farmacia	30	Scienze della Terra
12	Chimica Fisica	31	Genetica
13	Farmacologia	32	Botta 2
14	Fisica	33	Nuovo Edificio Didattica Cravino
15	Cascina Cravino	34	Segreterie Polo Cravino
16	Entomologia	35	Museo della Tecnica Elettrica
17	Biochimica	36	Microbiologia
18	Igiene	37	Casa ex-Zazzera
19	Fisiologia Umana / Generale		